

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – ORIGINALE

N° 13

Seduta del 07/03/2023

OGGETTO: Regolamento generale delle entrate tributarie comunali..

Consiglieri assegnati al Comune n°12

Consiglieri in carica n°12

L'anno duemilaventitre addì sette del mese di marzo alle ore 19,30 e ss. in Monterosso Almo nel Centro Giovanile di Piazza S.Giovanni previo avviso ai Sigg. Consiglieri in data 28/02/2023 prot. n. 1965 notificato nei modi e nei termini di legge, in tempo utile, dato atto che ai fini della pubblica conoscenza è stato affisso l'avviso di convocazione all'Albo on-line Comunale, si riunisce il Consiglio Comunale in seduta ordinaria. Presenzia la seduta il ice Segretario Dott.ssa Chiara Sallemi

Presenti

Assenti

1. D'Aquila Giovanni
2. Caruso Rossella
3. Canzoniero Sebastiano
4. Cultrera Giovanna
5. Giaquinta Gabriella
6. Arcieri Filippo
7. Barresi Salvatore
8. Scollo Maria Rita
9. Tavano Rosy Maria
10. Esposito Fabiano
11. Sammatrice Milena
12. Amato Paolo

X

Presenziano la seduta il Presidente del Consiglio Sig. Giovanni D'Aquila. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte dal Segretario Comunale Dott. Ssa Chiara Sallemi.

Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica.

Monterosso Almo lì

Il Funzionario Responsabile

Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità contabile.

Monterosso Almo lì

Il Funzionario Responsabile

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

Il Presidente passa alla trattazione del punto n. 4) all'o.d.g., avente ad oggetto "Regolamento generale delle entrate tributarie comunali" e chiede alla Responsabile Area Finanziaria, Dott.ssa Morello, di relazionare sul punto.

Presa la parola, la Dott.ssa Morello illustra sinteticamente il contenuto della proposta di delibera. Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Amato il quale domanda chiarificazioni in merito al disposto dell'art 23, comma 6 rubricato "Compensazione", dell'approvando Regolamento.

La Dott.ssa Morello, avutane facoltà, chiarisce il punto dicendo che si tratta della facoltà di utilizzare in compensazione la differenza tra le somme a credito e le somme a debito, quando le prime siano maggiori rispetto alle seconde, nei versamenti successivi.

Interviene nuovamente il Consigliere Amato e chiede chiarimenti in ordine al comma 3 del succitato articolo, lì dove, cioè, si fa menzione della compensazione dei debiti tributari con i crediti di natura non tributaria che i contribuenti vantano nei confronti dell'Ente.

Ancora prende la parola la Dott.ssa Morello, la quale spiega che è una facoltà inerente solo crediti certi, liquidi ed esigibili, così come consentito dalla legge.

Il Consigliere Amato a questo punto fa una dichiarazione politica e chiede di presentare un emendamento all'articolo 23 del regolamento.

La Dott.ssa Morello fa presente che al momento il regolamento non può essere emendato con efficacia immediata poiché occorrerebbe il parere dell'organo di revisione di cui al momento il Comune è sprovvisto.

Si rinvia, pertanto, la presentazione dell'emendamento, proponendosi, in alternativa, di presentare una modifica al regolamento.

Successivamente, nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti la proposta di cui al punto 4) all'o.d.g..

La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:

presenti: 11

votanti: 11

favorevoli: 11

contrari: nessuno

astenuti: 0

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

sulla scorta dell'espressa votazione, dichiara approvata la proposta avente ad oggetto "Regolamento generale delle entrate tributarie comunali".

Non essendovi altri punti all'ordine del giorno su cui deliberare, il Presidente dichiara conclusi i lavori del Consiglio Comunale, alle ore 20:26.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)

CONSIGLIO COMUNALE

Ufficio Proponente: Tributi

ASSESSORE PROPONENTE:

OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Il Resp. dell'Area Ec.-Finanziaria
(D.ssa Morello Maria Rita)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Area Ec.-Finanziaria
Ufficio Tributi



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

PREMESSO

- > che l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...";
- > che il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) conferma, all'art. 149, che "...La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";
- > l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale "... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...".

Considerato che la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 è stabilita il 30/04/2023 ai sensi della Legge di bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022) art.1 c.775;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30 Marzo 1999 è stato approvato il Regolamento delle Entrate;

Che al fine di adeguare il regolamento alle norme vigenti necessita approvare un nuovo regolamento che sostituisce il precedente;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente,

Dato atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, in data, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di approvare il *Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali* come da allegato "A" che ne forma parte integrante e sostanziale che produce effetti dal **1° gennaio 2023**
- 2) di disporre la trasmissione telematica della presente deliberazione e dell'allegato Regolamento al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98;
- 3) di dare mandato al Servizio competente di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato *"Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali"* contestualmente alla pubblicazione della presente.

Il Resp. dell'Area Ec-finanziaria
(D.ssa Morello Maria Rita)



COMUNE DI Monterosso Almo
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 2 Data 24/02/2023	OGGETTO: Parere sulla proposta di delibera per il Consiglio Comunale avente ad oggetto: Regolamento generale delle Entrate Comunali
---------------------------------	---

Richiamato l'art. 239 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle deliberazioni aventi refluenza in materia di bilancio e gestione finanziaria dell'Ente

Vista l'art.52 del D.Lgs. 446/97

Visto l'art. 149 del D.Lgs. 267/2000

l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000

Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Visto lo Statuto Comunale;

Preso atto che la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 è stabilita il 30/04/2023 ai sensi della Legge di bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022) art.1 c.775

Esaminato il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali da adottare allegato alla proposta di delibera per il Consiglio Comunale

Considerato che l'Ente ha in corso il Piano Pluriennale di Riequilibrio Finanziario ex art. 243bis del TUEL e che il Regolamento risponde all'esigenze di assicurare regolarità ed efficacia alle azioni di riscossione

Visti i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario rilasciati ai sensi del d.Lgs. n. 267/2000 del 24/02/2024

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale di cui all'oggetto.

Il Revisore Unico dei Conti

F.to Dott. Salvatore Sammatrice

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

(adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446)

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n., in data*

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento
Art. 2 – Regolamenti tributari specifici
Art. 3 – Limiti dei regolamenti

TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I Gestione delle entrate

Art. 4 – Forma di gestione delle entrate
Art. 5 – Funzionario responsabile del tributo
Art. 6 – Determinazione delle aliquote e delle tariffe
Art. 7 – Rapporti con il contribuente e diritto di informazione
Art. 8 – Agevolazioni tributarie

Capo II Denunce e controlli

Art. 9 – Dichiarazioni e denunce
Art. 10 – Attività di controllo
Art. 11 – Interrelazioni tra l'ufficio tributi e gli uffici comunali
Art. 12 – Conoscenza degli atti
Art. 13 – Accessi, ispezioni e verifiche
Art. 14 – Avviso di accertamento
Art. 15 – Notificazione degli atti

Capo III Riscossione e rimborsi

Art. 16 – Riscossione ordinaria
Art. 17 – Riscossione coattiva
Art. 18 – Sospensione e dilazione dei termini di versamento

Art. 19 – Rimessione in termini

Art. 20 – Rateizzazione di crediti arretrati

Art. 21 – Rimborsi

Art. 22 – Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi

Capo IV

Compensazione tra crediti e debiti

Art. 23 – Compensazione

Capo V Limiti di esenzione

per versamenti e rimborsi

Art. 24 – Criteri generali

Art. 25 – Limiti di esenzione per versamenti a seguito di autotassazione o denuncia

Art. 26 – Limiti di esenzione per crediti derivanti da violazioni di obblighi tributari

Art. 27 – Limiti di esenzione per rimborsi

Capo VI

Sanzioni

Art. 28 – Criteri generali per la graduazione della sanzione

Capo VII

Diritto di Interpello

Art. 29 – Istituzione del Diritto di interpello

Capo VIII

L'autotutela

Art. 30 – Istituto dell'autotutela. Presupposti

Capo IX Ravvedimento

Operoso

Art. 31 – Ravvedimento Operoso

NORME FINALI

Art. 32 – Norme finali Art.

33 – Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista:

- y dagli articoli 117 e 119 della Costituzione;
- y dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- y dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- y dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il presente regolamento è volto a disciplinare le entrate tributarie comunali, in tutte le loro fasi della liquidazione, accertamento e riscossione, nonché a fissare la disciplina generale per la determinazione delle tariffe, aliquote, canoni e a specificare le procedure, le competenze e le forme di gestione delle stesse.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle entrate aventi natura non tributaria, in quanto compatibili.

4. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e certezza del diritto.

Art. 2 - Regolamenti tributari specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione e la disciplina di ogni singolo tributo sono contenuti in appositi regolamenti, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

Art. 3 - Limiti dei regolamenti

1. Il presente regolamento e gli altri regolamenti di natura tributaria devono tenere conto dei limiti posti dalla Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

2. Essi, pertanto, non possono recare norme aventi ad oggetto la soggettività passiva, le fattispecie imponibili e le aliquote massime d'imposta e devono rispettare la prevalenza costituzionalmente riservata agli atti di normazione primaria, i principi generali dell'ordinamento giuridico ed i principi direttivi fissati dalla legge in materia regolamentare.

3. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trovi disciplina nell'apposito specifico regolamento di un singolo tributo. In questi ultimi casi il presente regolamento integra quelli specifici.

TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 4 - Forma di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, in conformità a quanto disposto dall'art. 52, comma 5, del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, perseguendo gli obiettivi di economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza.
2. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di Legge.

Art. 5 - Funzionario responsabile del tributo

1. Il funzionario responsabile, di norma, è individuato nel responsabile del servizio a cui appartiene l'Ufficio Tributi ed è scelto, comunque, sulla base della qualifica ed esperienza professionale. 3. In particolare, il funzionario responsabile del tributo:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- c) appone il visto di esecutorietà sui ruoli/sulle liste di carico di riscossione, anche coattiva, delle entrate tributarie e cura la trasmissione degli stessi al concessionario;
- d) dispone i rimborsi;
- e) concede, nel rispetto delle disposizioni regolamentari, il beneficio della rateizzazione dei crediti tributari arretrati;
- f) cura il contenzioso
- g) esercita, all'occorrenza, il potere di autotutela;
- h) ha funzione di impulso in ordine ad una più efficace gestione del tributo e propone progetti, iniziative, forme di collaborazione tra enti e ogni altra azione volta a migliorare l'attività impositiva;

- i) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo; l) comunica annualmente al servizio finanziario l'elenco dei crediti inesigibili, ivi compresi quelli sottoposti a procedure concorsuali.

4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del servizio cui appartiene l'ufficio tributario.

Art. 6 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Il competente organo comunale determina annualmente le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge. Con lo stesso atto vengono altresì fissate le misure delle detrazioni e/o riduzioni che specifiche disposizioni di legge o di regolamento prevedono per ogni singolo tributo.

2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario e contestualmente ad esso, in modo tale che sia garantito l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

3. In caso di mancata approvazione delle aliquote e tariffe relative ad un anno di imposta, si intendono automaticamente confermate le aliquote e tariffe precedentemente in vigore.

Art. 7 - Rapporti con il contribuente e diritto di informazione

1. I rapporti tra il contribuente ed il comune sono improntati al principio della collaborazione, semplificazione e della buona fede, nonché della pari dignità, trasparenza e pubblicità.

2. L'Ufficio Tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie relative ai tributi comunali mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.

3. Qualora norme di legge inderogabili rendano inapplicabili una qualsiasi disposizione del presente regolamento o dei regolamenti specifici, ovvero parte di essa, il comune provvede all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione.

4. L'Ufficio Tributi mette a disposizione in tempo utile i modelli di dichiarazione, di versamento, le istruzioni e quant'altro risulti necessario all'adempimento dell'obbligazione tributaria. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

5. Il comune collabora con le associazioni rappresentative di interessi diffusi, con i centri autorizzati di assistenza fiscale e gli ordini professionali, allo scopo di migliorare la conoscenza da parte dei contribuenti degli obblighi e dei diritti in materia di tributi locali e di rendere più agevoli i relativi adempimenti.

Art. 8 –Agevolazioni tributarie

1. Godono delle seguenti riduzioni e agevolazioni per i tributi comunali,

1) ONLUS

Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460;

Essi sono esenti da tutti i tributi comunali e dai connessi adempimenti;

Godono della riduzione al 50% di tutti i canoni e le tariffe per la fruizione dei beni e servizi pubblici comunali;

L'esenzione si applica a condizione che L'ONLUS dimostri d'aver effettuato la comunicazione di cui all'art. 11 c.2 del medesimo decreto e fino al verificarsi di una causa di decadenza dai benefici fiscali;

I funzionari responsabili dell'applicazione dei tributi comunali verificano annualmente la sussistenza del diritto all'agevolazione mediante controlli sistematici presso l'anagrafe delle ONLUS, essi hanno anche il potere di inviare alle ONLUS questionari per la richiesta di dati, informazioni e documenti rilevanti per l'applicazione dei benefici. I controlli dei funzionari responsabili dell'applicazione dei tributi comunali sono efficaci anche nei riguardi dei benefici tariffari.

2) Soggetti in disagiate condizioni economiche e sociali

Le persone fisiche residenti nel territorio comunale in disagiate condizioni economiche e sociali, godono della riduzione al 50% dei canoni e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici comunali;

Si considerano in condizioni economiche e sociali disagiate le persone fisiche che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- a) occupano a scopo abitativo unità immobiliari classificate in categoria catastale "A5" (abitazioni ultrapopolari) e non possiedono altri redditi diversi da quelli di cui alla successiva lettera);
- b) essi e i componenti del proprio nucleo familiare sono titolari di pensioni di qualsiasi specie di ammontare annuale complessivo non superiore alla pensione sociale.

Essi e i componenti del proprio nucleo familiare non possiedono beni immobili e diritti reali, non hanno redditi propri di natura stabile e continuativa diversi da quelli di cui sopra, e non esercitano in alcun modo attività a carattere commerciale, artistico o professionale.

Per l'ammissione ai benefici i funzionari responsabili richiederanno all'interessato, almeno una volta all'anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n.15 attestante il possesso dei requisiti di cui al comma precedente corredata da una relazione dettagliata sullo stato di condizioni disagiate da parte dell'Assistente Sociale. Richiederanno inoltre informazioni tramite il Comando della Polizia urbana o delle altre forze dell'ordine per accertamenti preliminari sul tenore di vita dell'interessato e dei suoi familiari dedotto anche dai consumi di acqua, energia elettrica, telefono e simili rilevati dalle fatture periodiche, nonché dalla disponibilità di autovetture e motocicli, e sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Il responsabile dell'ufficio tributi, vista la richiesta dell'interessato, Vista la relazione dettagliata da parte dell'Assistente Sociale, e acquisite le altre informazioni da parte del comando dei vigili urbani e/o delle altre forze dell'ordine, autorizza di volta in volta l'applicazione delle agevolazioni fiscali e tariffarie.

3) Casi particolari di agevolazioni

Ai sensi dell'art. 1 c. 86, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, con deliberazione di Giunta municipale possono essere deliberate agevolazioni sui tributi comunali, fino alla totale esenzione, per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

Tali agevolazioni ed esenzioni dovranno essere limitate alle vie e piazze direttamente interessate dell'intervento a condizione che l'opera da realizzare sia pubblica, coinvolga tutta la via corso o piazza o loro tratti autonomi e che la preclusione alla circolazione veicolare si protragga per oltre sei mesi.

La deliberazione che istituisce le agevolazioni o esenzioni di cui al presente articolo deve indicare l'esatta quantificazione della perdita di gettito conseguente.

CAPO II - DENUNCE E CONTROLLI

Art. 9 - Dichiarazioni e denunce

1. Tutte le dichiarazioni e denunce tributarie, salvo i casi in cui è previsto l'uso di modelli ministeriali, devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti dall'Ufficio Tributi comunale e devono contenere:
 - l'indicazione del contribuente e del dichiarante, se diverso dal contribuente, della relativa residenza o sede legale e del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata o posta elettronica normale, ove possibile;
 - i cespiti imponibili e tutti i dati necessari alla loro identificazione;
 - ogni altro dato ed elemento previsto obbligatoriamente per disposizione di legge o di regolamento;
 - la firma per sottoscrizione.
2. La dichiarazione o denuncia è nulla se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni previste al comma 1, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica.
3. L'Ufficio Tributi è tenuto ad inoltrare al soggetto competente le eventuali dichiarazioni o denunce erroneamente pervenute.

Art. 10 - Attività di controllo

1. Il funzionario responsabile del tributo cura, nel rispetto dei termini di prescrizione, il controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente da norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate. L'attività di controllo dei versamenti costituisce atto dovuto.
2. Il funzionario responsabile del tributo assume tutte le iniziative utili per garantire il potenziamento dell'attività di controllo, favorendo il collegamento con i sistemi informativi immobiliari del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati utili ai fini del recupero dell'evasione.
3. Ove ne ravvisi la necessità, la Giunta Comunale può autorizzare progetti straordinari finalizzati all'incremento delle entrate e al controllo di specifici ambiti di evasione e/o elusione.

Art. 11 - Interrelazioni tra l'Ufficio Tributi e gli uffici comunali

1. Fino all'attivazione del sistema informativo territoriale finalizzato alla creazione dell'anagrafe immobiliare per la gestione integrata del territorio e dei tributi, gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio Tributi tutti i dati e le informazioni rilevanti al fine di:

- a) potenziare i controlli e favorire la lotta all'evasione;
- b) agevolare il contribuente nell'adempimento degli obblighi tributari.

2. E' garantito all'Ufficio Tributi l'accesso diretto alle banche dati di competenza dei singoli uffici.

Art. 12 - Conoscenza degli atti

1. Ferme restando le disposizioni in materia di notificazione degli atti tributari, l'Ufficio Tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine provvede ad inviare gli atti nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale comunicato in sede di avvio del procedimento o desumibile dalle informazioni in possesso del comune ovvero di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente medesimo. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. L'Ufficio Tributi informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione. E' altresì compito dell'Ufficio Tributi chiedere l'integrazione o la correzione di atti o istanze prodotti che impediscono il riconoscimento, anche parziale, del credito. L'obbligo di informativa non opera in presenza di illeciti per i quali non è possibile effettuare il ravvedimento per decorrenza dei termini.

Art. 13 - Accessi, ispezioni, verifiche

1. Nell'ambito delle attività di controllo il personale munito dei poteri di cui all'articolo 1, comma 179, della legge n. 296/2006, può effettuare sopralluoghi, ispezioni o verifiche nei locali a qualsiasi titolo posseduti dal contribuente, necessari ad accertare fatti e/o situazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'obbligazione tributaria.

2. Dei rilievi effettuati durante l'ispezione e delle osservazioni avanzate dal contribuente o dal professionista si dà atto in un processo verbale di accertamento sottoscritto dall'accertatore e dal contribuente medesimo.

3. Successivamente alla conclusione delle operazioni di controllo ed al rilascio del verbale, il contribuente può, nei successivi 30 giorni, presentare osservazioni, rivolgere richieste o effettuare comunicazioni che saranno esaminate dall'Ufficio Tributi. Salvo casi urgenti, l'atto impositivo non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine.

Art. 14 - Avvisi di accertamento

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie e di irrogazione delle sanzioni amministrative è informata a criteri di equità, funzionalità, efficacia ed economicità delle procedure.
2. Negli avvisi di accertamento e nei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e, in generale, in tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate tributarie elaborati con sistemi informatici automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo a stampa del funzionario responsabile sull'atto medesimo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e dell'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Art. 15 - Notificazione degli atti

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata alternativamente con una delle seguenti modalità:
 - a) messo notificatore;
 - b) a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno;
 - c) posta elettronica certificata.
2. In caso di notifica ai sensi del comma 1, lettere a) e b), le spese di notifica sono ripetibili nei termini previsti dall'articolo 2 del D.M. Economia e Finanze 12 settembre 2012;
3. Le eventuali modifiche apportate al decreto di cui al comma 2 con riferimento agli importi rimborsabili a tale titolo sono immediatamente applicabili anche alle entrate tributarie comunali, senza necessità di modifica del presente regolamento.

CAPO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 16 - Riscossione ordinaria

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono stabilite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Qualora nulla venga disposto in merito, si intendono applicabili le norme di legge.

Art. 17 - Riscossione coattiva 1. La

riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali può essere effettuata:

- a) mediante ruolo secondo le procedure di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, se affidata agli agenti della riscossione.
- b) in proprio dal comune ovvero da altri soggetti affidatario del servizio di accertamento e riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.Lgs. n. 446/1997 mediante ingiunzione di pagamento secondo la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, a cui si applicano le disposizioni contenute nel titolo II del d.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili;

2. L'ingiunzione di pagamento è sottoscritta dal funzionario responsabile del tributo ed è esecutiva di diritto.

3. In caso di riscossione coattiva svolta a mezzo ingiunzione fiscale, si applicano:

- a) gli interessi moratori pari al tasso legale aumentato di due punti percentuali;
- b) le spese per la produzione e la notifica dell'ingiunzione,
- c) le spese per le procedure cautelari ed esecutive, nella misura stabilita con DM 21/09/2000. Le eventuali modifiche apportate al citato decreto con riferimento agli importi rimborsabili sono immediatamente applicabili anche alle entrate tributarie comunali, senza necessità di modifica del presente regolamento.

Art. 18 - Sospensione e dilazione dei termini di versamento

1. I termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:

- a) qualora si verifichino situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
- b) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

2. La sospensione o la dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

Nei casi in cui il contribuente sia contemporaneamente debitore di qualche tributo comunale e vanti un credito nei confronti dell'amministrazione, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione e/o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto.

Art. 19 - Rimessione in termini

1. La Giunta Comunale, con proprio motivato provvedimento, può rimettere in termini i contribuenti interessati, qualora l'adempimento degli obblighi tributari, ivi compreso quello inerente il versamento dei

tributi, sia stato impedito per causa di forza maggiore ovvero eventi eccezionali e imprevedibili non dipendenti o comunque riconducibili alla volontà ed alla buona fede dei contribuenti.

Art. 20 - Rateizzazione dei crediti arretrati

1. Il Funzionario Responsabile, su richiesta motivata dell'interessato in comprovata situazione di temporanea obiettiva difficoltà di ordine economico - finanziaria e se trattasi di tributi arretrati, può concedere il pagamento dei medesimi in rate mensili di pari importo, nei limiti seguenti:

- a. per debiti da € 50,00 a € 600,00 fino a un massimo di 12 rate mensili;
- b. per debiti da € 600,01 a € 1.000,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili;
- c. per debiti da € 1.000,01 a € 2.000,00 fino a un massimo di 24 rate mensili;
- d. per debiti da € 2.000,01 a € 3.000,00 fino a un massimo di 36 rate mensili;
- d. per debiti da € 3.000,01 a € 4.000,00 fino a un massimo di 48 rate mensili;
- d. per debiti da € 4.000,01 a € 5.000,00 fino a un massimo di 60 rate mensili;
- e.. per debiti superiori a € 5.001,00 fino a un massimo di 72 rate mensili.

2. In caso di mancato pagamento della prima rata nei termini, ovvero, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, ovvero, in caso di dichiarazioni false o mendaci e/o di documentazione non veritiera, il contribuente, ferma ogni ulteriore responsabilità di legge, decade automaticamente dal beneficio e l'importo non può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

3. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del summenzionato comma 2.

Art. 21 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. La richiesta di rimborso deve contenere:

- a) le generalità del contribuente e del richiedente, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria, ove possibile;
- b) la somma richiesta a rimborso;
- c) le motivazioni per le quali viene richiesto il rimborso;
- d) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- e) la firma per sottoscrizione.

3. La richiesta di rimborso è nulla se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni previste al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e alla posta elettronica certificata.

4. Qualora venga constatata la presenza di motivi ostativi al riconoscimento, in tutto o in parte, dell'importo richiesto a rimborso, il funzionario responsabile, prima della emissione del relativo provvedimento, informa il contribuente precisando che egli può produrre i chiarimenti e la documentazione integrativa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

5. Il funzionario responsabile del tributo, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego. In presenza della comunicazione di cui al comma 4 il termine per la conclusione del procedimento si interrompe dalla data di invio della comunicazione per riprendere una volta pervenuta risposta del contribuente o, in mancanza, allo scadere del termine previsto per rispondere.

Art. 22 - Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi

1. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nonché dell'articolo 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la misura degli interessi per la riscossione, rateizzazione ed il rimborso di ogni tributo è determinata in misura pari al tasso di interesse legale.

CAPO IV - COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI

Art. 23 - Compensazione

1. E' ammessa, da parte del contribuente, la compensazione tra debiti e crediti relativi alle entrate tributarie comunali disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità e nei limiti stabiliti negli articoli seguenti.

2. Il contribuente, entro i termini di versamento delle somme a debito, anche derivanti da provvedimenti di accertamento o irrogazione delle sanzioni ed in alternativa alla presentazione della richiesta di rimborso, può portare in detrazione dall'importo dovuto:

eventuali somme a credito relative al medesimo tributo, siano esse riferite al medesimo anno o ad anni d'imposta precedenti (compensazione verticale);

eventuali somme a credito relative ad altri tributi comunali, siano esse riferite al medesimo anno o ad anni d'imposta precedenti (compensazione orizzontale).

3. I contribuenti possono compensare i propri crediti certi, liquidi ed esigibili non tributari, vantati nei confronti del Comune, con i debiti che essi stessi hanno per tributi locali nei confronti del Comune stesso. A tal fine i contribuenti devono presentare apposita istanza motivata e corredata dalla documentazione comprovante il debito e il credito. L'istanza di compensazione è subordinata al rilascio, da parte del Comune, di autorizzazione, pena la nullità della compensazione stessa.

4. I contribuenti non possono mai compensare crediti per tributi locali con debiti per altri tributi o contributi di Enti diversi, ma devono obbligatoriamente proporre istanza di rimborso all'Ufficio tributi, mediante modulo appositamente predisposto.

5. Nelle somme portate in detrazione non sono computati gli interessi.

6. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero può essere chiesto il rimborso. In tale ultimo caso il termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso è computato alla data di prima applicazione della compensazione.

CAPO V - LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 24 - Criteri generali

1. Per limiti di esenzione per i versamenti e i rimborsi dei tributi comunali di modesta entità si intendono gli importi al di sotto dei quali non si procede al versamento da parte del contribuente e non si fa luogo ad accertamento, riscossione, anche coattiva, o rimborso da parte del comune.

2. La modica entità è valutata in considerazione delle modalità previste per i pagamenti, degli obblighi posti a carico dei contribuenti, delle spese di riscossione, degli adempimenti e della necessità di attività istruttoria da parte dell'ente e del vantaggio economico della riscossione.

3. In caso di operatività dei limiti fissati negli articoli seguenti il contribuente è esonerato dall'obbligo di versamento e l'Ufficio Tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento e alla riscossione, anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Art. 25 - Limiti di esenzione per versamenti a seguito di autotassazione o denuncia

1. Non si fa luogo al versamento dei tributi dovuti a seguito di denuncia o di versamento diretto in autotassazione se l'importo riferito a ciascun periodo d'imposta, è inferiore a €. 12,00.

2. Gli importi di cui al comma 1 si riferiscono alla singola obbligazione tributaria come determinata dalle specifiche discipline. Se gli importi dovuti sono superiori ai limiti di cui al comma 1 il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare.

Art. 26 - Limiti di esenzione per crediti derivanti da violazioni di obblighi tributari

1. Non si fa luogo all'emissione dell'avviso di accertamento del tributo ed alla riscossione, anche coattiva, se l'importo del credito riferito a ciascun periodo d'imposta e ad un medesimo tributo, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, è inferiore a € 12,00.

Art. 27 - Limiti di esenzione per rimborsi

1. Non si fa luogo al rimborso dei tributi se l'importo spettante, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, riferito a ciascun tributo, è inferiore a € 12,00 per rimborsi spettanti per un singolo periodo d'imposta;

CAPO VI - SANZIONI

Art. 28 - Criteri generali per l'applicazione della sanzione

1. Per l'applicazione delle sanzioni si rinvia a quanto previsto dal d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

CAPO VII DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 29- Istituzione del diritto di interpello

1. Il presente capo è formulato in attuazione degli articoli 1 e 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 e del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156.

2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere, preventivamente, al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

3. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza il Servizio comunica all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo.

Il funzionario responsabile, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente anche a mezzo posta, notifica e/o pec. In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità della risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli.

In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma precedente, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.

L'AUTOTUTELA

Art. 30 - Istituto dell'autotutela. Presupposti.

L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per il funzionario responsabile.

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.
3. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. Nel caso esso discenda da istanza di parte il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adottato entro 60 giorni dalla presentazione. Se è pendente il ricorso, l'atto va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere. In caso di decorso del termine opera l'istituto del silenzio assenso.
4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostra la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di scadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

CAPO IX

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 31 Ravvedimento operoso

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, modificato e integrato dal D.Lgs.n.99 del 30 marzo 2000 e dal D.Lgs n. 32 del 26 gennaio 2001, il contribuente, a determinate condizioni, di cui al comma 2 del presente articolo, e con specifici limiti, può sanare spontaneamente le violazioni e omissioni commesse, mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazione.

Per poter usufruire della normativa del ravvedimento operoso è necessario che la violazione non sia stata già contestata dall'ufficio e che comunque, non siano iniziati, accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.

Art. 32 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia ed in particolare:

- la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente;
- il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;
- i decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473;
- la normativa nazionale di riferimento relativa ai termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e ai termini di prescrizione e decadenza;
- ogni altra disposizione di legge vigente in materia

Art. 33 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2023.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

SI ATTESTA

Che l'impegno di spesa previsto dalla presente proposta, trova copertura finanziaria all'intervento _____

Cap. _____ del Bilancio _____

Li _____

IL RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/2000

SI ESPRIME

a) ai fini della regolarità tecnica:

☒ Parere favorevole

☐ Parere contrario _____

Li 24-02-2023

IL RESPONSABILE

a) ai fini della regolarità contabile:

☒ Parere favorevole

☐ Parere contrario _____

Li 24-02-2023

IL RESPONSABILE

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

F. 70 IL PRESIDENTE
D'Aquila Giovanni

L. 70 IL CONSIGLIERE ANZIANO
Dott.ssa Rossella Caruso

F. 70 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Ssa Chiara Sallemi

Il presente atto viene pubblicato all'Albo on-line comunale dal

al

col n. _____ del registro on-line

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991, n.44

☐ Viene affissa all'Albo comunale il giorno

per rimanenti 15 gg. consecutivi (art.11, 1° comma);

Monterosso Almo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Chiara Sallemi

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la predetta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____
a norma dell'art.11 della L.R. 3.12.1991, n.44 e che contro la stessa non furono presentati reclami;
che la stessa è divenuta esecutiva ;

☐ per decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

➤ E' stata dichiarata immediatamente esecutiva:

- Ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n°44/91 e ss.mm.e ii.;
- Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n°44/91 e ss.mm. e ii.;

Monterosso Almo,li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Ssa Chiara Sallemi